

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI**  
**POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

## **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **Articolo 1**

In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, i famigliari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età: sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

### **Articolo 2**

A norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di Intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n° 185.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

### **Articolo 3**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo

diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Articolo 4**

Le funzioni di Medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. n° 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un Medico nominato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore del decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10 11 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

#### **Articolo 5**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Articolo 6**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. n°1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3.

### **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Articolo 7**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961, n° 83. Il competente Servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a

domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

### **Articolo 8**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie, dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n. 230.

### **Articolo 9**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, della scheda di morte, di cui all'art. 2 - comma 2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Articolo 10**

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

### **Articolo 11**

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. precedente.

### **Articolo 12**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

### **Articolo 13**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

### **Articolo 14**

In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185/1964.

## **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Articolo 15**

Trascorso il periodo di osservazione nei rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

### **Articolo 16**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro tanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

## **Articolo 17**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

## **Articolo 18**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 135 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

## **Articolo 19**

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data nascita e di morte del defunto.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24 / Min. San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

## **Articolo 20**

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 68 del presente regolamento.

## **Articolo 21**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

## **Articolo 22**

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

## **Articolo 23**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## **Articolo 24**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

## **TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Articolo 25**

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

## **Articolo 26**

Il trasporto di un cadavere o di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

- a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.
- b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

## **Articolo 27**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa e con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell'A.S.R.-U.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

## **Articolo 28**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## **Articolo 29**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al luogo di raduno indi al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

## **Articolo 30**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

## **Articolo 31**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico

decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### **Articolo 32**

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min. San. in data 24 giugno 1993.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

### **Articolo 33**

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Articolo 34**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/6/1938 n° 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 35**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 83 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla

casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

### **Articolo 36**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

### **Articolo 37**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 38**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **INUMAZIONI**

### **Articolo 39**

Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto alla loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano diritto di tumulazione.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

E' stretto dovere del Necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra

fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti dal competente ufficio.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l'art. 66. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente *conformemente a quanto previsto, per la fattispecie, all'art. 64 del presente Regolamento.*

Scaduto il termine oltre il quale cominceranno le esumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà di proprietà del Comune.

#### **Articolo 40**

Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

#### **Articolo 41**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Articolo 42**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni e quelle per deporvi le cassette contenenti i resti derivanti dalla cremazione possono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che

separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione.

### **Articolo 43**

Per le inumazioni di salme non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Articolo 44**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto dei parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Articolo 45**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

### **Articolo 46**

Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

## **Articolo 47**

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare alle iscrizioni integrative.

## **TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE**

### **Articolo 48**

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia e monumentali;
- b) aree per tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di mt. 1,20 dal suolo;
- c) tombe;
- d) loculi individuali;
- e) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;
- f) nicchie per la raccolta delle urne cinerarie.

### **Articolo 49**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alla lettera a), b), c) e d) del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alle lettera e) e f) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 36 del D.P.R. N. 285/90.

### **Articolo 50**

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione dell'Organo competente.

### **Articolo 51**

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi, cellette o nicchie, sono in solido a carico dei privati concessionari.

### **Articolo 52**

1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o piu' persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

c) ad Enti, Associazioni, Fondazioni.

2) Le concessioni di cui alla lettera a) del comma 1 comportano il diritto di sepoltura alle sole salme delle persone concessionarie, esclusa qualsiasi altra salma.

Le concessioni di cui alla lettera b) comportano il diritto di sepoltura alle salme:

- aa) dei concessionari, nonché dei loro eredi legittimi e/o testamentari;
- bb) dei coniugi dei concessionari e dei coniugi di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa);
- cc) degli ascendenti e dei discendenti in linea retta in qualunque grado dei concessionari o di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa);
- dd) dei fratelli e delle sorelle dei concessionari e di ogni altro soggetto contemplato alla precedente lettera aa).

Su richiesta il diritto di sepoltura nella tomba di famiglia o monumentale, può essere concesso, previo assenso del concessionario, anche alle salme di:

- e) chi è stato, secondo le risultanze anagrafiche, convivente con una qualsiasi delle persone contemplate nelle lettere aa), bb), cc), dd);
- f) chi abbia in vita notoriamente intrattenuto con una delle persone contemplate alle lettere aa), bb), cc) e dd) costanti e significative relazioni affettive oppure abbia ad essa notoriamente reso dei benefici assistenziali o comunque di notevole valore morale e sociale;
- g) chi sia stato legato con una delle persone contemplate alle lettere aa), bb), cc) e dd) da rapporto di parentela ulteriore rispetto a quelli ivi previsti ovvero sia stato a questi legato da rapporto di affinità'.

Cessa qualsiasi diritto di sepoltura al raggiungimento del numero di salme accoglibili nel sepolcro, definito a norma del comma 2, dell'art. 94 del D.P.R. 10.9.90, n. 285.

Le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1 si trasferiscono soltanto per successione legittima e/o testamentaria in capo agli eredi dei concessionari.

3) Il diritto di sepoltura derivante dalle concessioni di cui alla lettera c) del comma 1 compete esclusivamente alle salme delle persone regolarmente iscritte agli Enti o socie della Associazioni o Fondazioni. Cessa al raggiungimento del numero massimo di salme accoglibili nel sepolcro, determinato a norma del comma 2 dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.90 n. 285

Su richiesta documentata dei legali rappresentanti degli Enti Associazioni e Fondazioni, la sepoltura può essere concessa ai benefattori degli stessi.

4) Fermo restando il disposto del primo comma del successivo articolo 57, in nessun caso può essere fatta concessione di aree cimiteriali per la costruzione di tomba a persone, famiglie, Enti, Associazioni o Fondazioni, che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Articolo 53**

- 1) Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
- 2) Le concessioni d'uso dei loculi sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei prescritti canoni ed oneri da parte dei richiedenti, cui è consentito

di liberamente scegliere i loculi tra tutti quelli disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo e di Castellengo.

3) Concessione d'uso di loculo può essere fatta soltanto dopo il decesso e per tumularvi:

- a) la salma di persona, residente in Cossato secondo le risultanze anagrafiche, al momento del decesso oppure la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per almeno cinque anni anche non consecutivi;
- b) la salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Cossato, con applicazione di tariffa maggiorata;
- c) la salma di persona che, già residente in Cossato, emigrò e dall'emigrazione, secondo le risultanze anagrafiche, fu continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

Può altresì essere fatta concessione d'uso di loculo per traslarvi:

- d) salma sepolta nello stesso o nell'altro dei due Cimiteri locali indicati al comma 2;
  - e) salma altrove sepolta purché di persona che al momento del decesso avesse conseguito il diritto di concessione a' termini delle lettere a), b) e c).
- 4) Le concessioni di loculi per salme di persone non residenti - di cui ai superiori punti a) e b) del comma 3. - o per traslazioni di salme provenienti da cimiteri fuori Cossato, potranno essere sospese, a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

5) Il diritto d'uso del loculo dura quarant'anni che decorrono:

- a) dalla data della tumulazione per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3;
- b) dalla data di emanazione della concessione per i casi di cui alle lettere d) ed e) dello stesso comma 3.

6) Si estingue il diritto d'uso del loculo sia per la scadenza della concessione sia per qualsiasi estumulazione della salma anteriormente alla scadenza stessa. Anche in quest'ultimo caso a chi e' stato titolare della concessione estinta non compete rimborso alcuno, ne' di oneri ne' del canone versato al Comune; salvo che non ricorrano queste condizioni:

- a) che entro il triennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in altro

- loculo dell'uno o dell'altro dei Cimiteri locali, a seguito di nuova concessione d'uso, richiesta dallo stesso concessionario o suoi eredi;
- b) che entro il quinquennio dall'effettuato versamento del canone, la salma estumulata anteriormente rispetto alla scadenza, sia tumulata in edicola funeraria o cripta edificata ex novo nell'uno o nell'altro dei Cimiteri locali, nel rispetto dei termini di cui all'art. 56, a seguito di concessione di area cimiteriale, di cui il concessionario del loculo o suoi eredi siano titolari.

poiché verificandosi l'una o l'altra delle condizioni si farà luogo al rimborso di meta' del canone a suo tempo versato.

Estinto il diritto d'uso, i resti mortali delle salme rimaste tumulate nel loculo sino alla scadenza sono estumulati e deposti nell'ossario comune, salva la facoltà degli interessati di raccogliere i resti stessi in nicchia - ossario, a meno che non sia necessaria l'inumazione del feretro a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 54**

- 1) In ogni nicchia per **cassetta-ossario** od urna cineraria possono essere raccolti i resti mortali o le ceneri derivanti da un solo cadavere.
- 2) Le concessioni d'uso delle nicchie per **cassetta-ossario** od urna cineraria sono fatte su richiesta degli interessati e previo pagamento dei canoni ed oneri prescritti da parte dei richiedenti, cui e' consentito di liberamente scegliere le nicchie tra tutte quelle disponibili nei due Cimiteri locali, ossia del Capoluogo e di Castellengo.
- 3) Concessione d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per urna cineraria può essere fatta soltanto per raccogliervi resti mortali o ceneri di persone già venute a morte e precisamente nei casi seguenti:
  - a) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona residente in Cossato, secondo le risultanze anagrafiche, al momento del decesso oppure le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per almeno cinque anni anche non consecutivi;
  - b) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che secondo le risultanze anagrafiche, risiedette in Cossato per meno di cinque anni anche non consecutivi o non fu mai residente in Cossato, con applicazione di tariffa maggiorata;
  - c) per raccogliervi le ceneri risultanti dalla cremazione di salma di persona che, già residente in Cossato, emigro' e dall'emigrazione fu, secondo le risultanze anagrafiche, continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati;

- d) per raccogliervi i resti mortali, al termine della prescritta inumazione, di cadavere esumato tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri;
  - e) per raccogliervi i resti mortali di cadavere estumulato, tanto nei Cimiteri locali quanto in altri Cimiteri, per scadenza della durata della concessione del loculo o tumulo.
- 4) Le concessioni di urne cinerarie per deposizione ceneri di persone non residenti di cui ai superiori punti a) b) di cui al comma 3 - o per traslazioni di ceneri provenienti da Cimiteri fuori Cossato, potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.
- 5) Il diritto d'uso di nicchia per **cassetta-ossario** o per urna cineraria dura **trent'anni dalla data della concessione** e si estingue, oltre che per scadenza della concessione, anche per traslazione dei resti e delle ceneri raccoltevi, essa traslazione comportando rinuncia definitiva senza che al rinunciante competa rimborso alcuno da parte del Comune.

#### **Articolo 55**

Nei limiti delle consuete modalita' sono senz'altro consentiti: l'apposizione di lampade votive, l'esecuzione di decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni alle lapidi delle nicchie per urne cinerarie e cellette ossario ed alle lapidi dei loculi. In nessun caso e' pero' consentita la posa di oggetti mobili che sporgono dalle lapidi oltre venticinque centimetri. Ma la posa in opera di accessori votivi alle lapidi dei loculi dell'undicesimo ampliamento (lato nord-ovest, contenente anche loculi seminterrati) del Cimitero del Capoluogo e dei futuri ampliamenti del Cimitero stesso e' consentita soltanto nel rispetto delle prescrizioni dimensionali e di distanza risultanti dal "Prospetto tipo lapidi per colombari undicesimo ampliamento e successivi" allegato al presente regolamento con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. Lo stesso "Prospetto tipo lapidi per colombari undicesimo ampliamento e successivi" vale anche come regola vincolante circa le reciproche posizioni degli accessori votivi alle lapidi delle urne cinerarie e cellette ossario dello stesso undicesimo ampliamento e di quelli futuri".

#### **Articolo 56**

Ogni progetto di costruzione di tomba di famiglia o monumentale e' approvato del Dirigente competente su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R. e della commissione edilizia comunale.

Con l'atto di approvazione del progetto si definisce a norma del comma 2, dell'articolo 94 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Nessun sepolcro puo' avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

*Forme, tipologia e dimensione sono quelle indicate negli allegati alla deliberazione di approvazione del presente Regolamento.*

**I loculi e le nicchie per cassette ossario e urne cinerarie dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti.**

**Il sepolcro dovrà essere costruito tenendo conto delle disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 626/94 e in particolare dell'art. 3 del suddetto D.Lgs., per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei feretri.**

Alla costruzione della tomba provvede a propria cura e spese direttamente il concessionario.

Egli è tenuto a conseguire l'approvazione del progetto entro due anni dalla data della concessione dell'area cimiteriale.

Trascorso inutilmente il biennio, il Dirigente competente, con atto di diffida a lui notificato, avverte il concessionario che, non conseguendo l'approvazione entro l'ulteriore anno, sarà dichiarato decaduto dalla concessione dell'area. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune.

La costruzione della tomba deve essere iniziata ed ultimata nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti norme in materia di concessioni edilizie, non esclusi i termini conseguenti alle eventuali proroghe consentite dalle norme stesse.

Trascorsi comunque quattro anni dalla notificazione della concessione edilizia senza che sia stata ultimata la costruzione della tomba, il Dirigente competente notifica al concessionario diffida ad ultimare, sempre che sia ancora efficace la concessione edilizia, la costruzione entro un anno. La diffida deve recare l'espressa comminatoria di decadenza dalla concessione dell'area per il caso di inottemperanza. Decorso inutilmente l'anno, il Dirigente competente dichiara comunque e senz'altro la decadenza.

Al concessionario dell'area dichiarato decaduto non spetta rimborso né del canone né di ogni altro importo versato al Comune. È a suo carico l'onere di asportare i materiali eventualmente posti in opera.

Ultimata la costruzione, ogni sepolcro è sottoposto a collaudo da parte dell'Ufficio Comunale che, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R., ne consente l'agibilità previo accertamento della regolarità della costruzione, della conformità di essa al progetto approvato ed alle norme di polizia mortuaria.

## **Articolo 57**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo.

## **Articolo 58**

Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Dirigente competente.

## **Articolo 59**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi provvedimento da parte del competente organo comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Nel caso che una edicola funeraria o cripta sotterranea fosse abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto e qualora a giudizio della Commissione Edilizia, minacciassero rovina o diventassero indecorose, il Comune può provvedere alla rimozione delle parti pericolanti, previa diffida al concessionario e ai componenti della sua famiglia, da farsi ove occorra per pubbliche affissioni. Se il concessionario od i suoi aventi causa legittimi od autorizzati, non provvedessero alla necessaria manutenzione ed agli occorrenti restauri nel termine loro prefisso dal Dirigente competente, decadranno del diritto della concessione. Nel caso di irreperibilità del concessionario o di chi per esso, l'intimazione dovrà pubblicarsi per 30 gg. consecutivi all'albo pretorio comunale o sul Foglio Annunzi Legali della Provincia. Scaduto tale termine, le aree, i monumenti, le edicole, le cripte, nonché i loro accessori cadranno in potere del Comune gratuitamente, il quale senza altro atto ed avviso, potrà disporre dell'area e di quanto su di esso esiste per ulteriori concessioni.

## **Articolo 60**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

## Articolo 61

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Articolo 62

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

### Articolo 63

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. N° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

### Articolo 64

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

**Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali, che sono da considerarsi rifiuti urbani, devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti.**

### Articolo 65

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e **40** per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento comunale.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle cellette ossario di cui al punto e) dell'art. 48 del presente Regolamento comunale.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

### **Articolo 66**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma 1° dell'art. 65 del presente regolamento.

### **Articolo 67**

Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. e del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

### **Articolo 68**

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

## Articolo 69

Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

## CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

### Articolo 70

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

b) in mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto e sottoscritto secondo le modalità di legge, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.

c) certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente Servizio dell'A.S.R. -U.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

### Articolo 71

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome e data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

### Articolo 72

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

**E' consentita la deposizione delle urne cinerarie nelle cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali di cui alla lettera "e" dell'art. 48 del presente Regolamento.**

### **Articolo 73**

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

### **Articolo 74**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.R.- U.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 2, ultimo comma.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia dell'A.S.R. -U.S.L. deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

### **Articolo 75**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.R. - U.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento Comunale è eseguito dal competente servizio dell'A.S.R. - U.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n° 285/1990.

### **Articolo 76**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.

## ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

### E PERSONALE ADDETTO

#### Articolo 77

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1999 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### Articolo 78

**I Cimiteri comprendono:**

- un'area destinata ai campi di inumazione;
- tombe di famiglia;
- tombe di famiglia seminterrate con altezza massima di mt. 1,20 dal suolo;
- tombe monumentali;
- loculi individuali;
- cellette ossario per raccogliere resti mortali;
- nicchie per raccogliere le urne cinerarie;
- una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione;
- una cappella, **limitatamente al Cimitero Capoluogo**;
- i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- un ossario comune;
- **un obitorio predisposto per l'eventuale installazione di celle frigorifere, limitatamente al Cimitero del Capoluogo**;
- un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;
- **aree coperte e locali con funzione di deposito materiale.**

#### Articolo 79

Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante una delle forme previste dalle normative vigenti.

Fino a quando il servizio verrà gestito direttamente, la custodia del cimitero è affidata al personale assegnato a tale servizio, le cui mansioni sono contenute nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

## **Articolo 80**

In quanto responsabile del servizio il custode:

- verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nella nicchia, loculo, tomba di famiglia;
- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. N° 285/1990;
- tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

## **Articolo 81**

Inoltre il custode del cimitero:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento ed esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di piccola manutenzione: come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali. di qualsiasi natura.

## **SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO**

### **Articolo 82**

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo XXI del D.P.R. n° 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del TU. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n° 1265/1934, sono soggetti, come il cimitero comunale alla vigilanza dell'autorità comunale.

## **NORME DI SERVIZIO**

### **Articolo 83**

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente

riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

## **POLIZIA DEL CIMITERO**

### **Articolo 84**

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### **Articolo 85**

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo e fatte salve eventuali limitazioni e regolamentazioni stabilite con ordinanze. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

### **Articolo 86**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

### **Articolo 87**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### **Articolo 88**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli

per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Articolo 89**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a provvedervi così come disposto all'art. 59 del presente Regolamento.

#### **Articolo 90**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche fiori, gli arbusti e le corone.

#### **Articolo 91**

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Articolo 92**

Salvo che i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Articolo 93**

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Necroforo o da personale di Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **SANZIONI**

#### **Articolo 94**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, come

modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n° 689.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 95**

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

### **Articolo 96**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge e di Statuto.

**DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 400 LOCULI - 11° AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI E PER TRASLAZIONI**

(ex articolo 72 bis del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 180 C.C. del 1 marzo 1990)

1. Dei 960 loculi costruendi, la concessione sara' limitata in via anticipata a 400 loculi, che potranno essere prenotati da persone viventi che abbiano compiuto il 60' anno di eta', residenti in Cossato o che abbiano avuto almeno 10 anni di residenza nel Comune. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore, oltre all'IVA dovuta. Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verra' scelto liberamente dal richiedente, indipendentemente dalla numerazione dei loculi, sul prospetto che sara' messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello interrato.

La concessione avra' la durata di anni 40 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo dei loculi.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione dei loculi, la salma potra' essere tumulata provvisoriamente in tomba di famiglia; in tal caso la concessione avra' durata di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione e su invito del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/40 della tariffa vigente all'epoca della richiesta per ogni anno da recuperare.

2. La concessione anticipata dei loculi, fino al raggiungimento del numero dei 400 messi a disposizione dal Comune, potra' essere fatta pure a coloro che, avendo già salme tumulate in colombari all'interno dei cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nei nuovi loculi, lasciando libero quello già utilizzato; in tal caso il richiedente stipulera' nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per il loculo lasciato libero non avra' diritto ad alcun rimborso.

La durata della concessione sara' di anni 40 decorrenti dal 1' giorno del mese successivo alla visita di collaudo.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore, oltre all'IVA dovuta.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso il loculo verra' scelto liberamente dal richiedente, indipendentemente dalla numerazione dei loculi, sul prospetto che sara' messo a

disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello interrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

3. Per le salme deposte provvisoriamente in tombe di famiglia, a far tempo dall'esaurimento della disponibilita' di loculi, come previsto ed autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale in data 19.2.1990, il richiedente la concessione del loculo potra' pure scegliere liberamente fin dal momento della presentazione della domanda il loculo, sia nel piano rialzato che interrato.

La durata della concessione sara' di anni 40 decorrenti dalla data di tumulazione nel loculo.

**DISCIPLINA TRANSITORIA CONCESSIONE 30 NICCHIE PER URNE CINERARIE  
- 11° AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CAPOLUOGO - A VIVENTI PER  
CREMAZIONE**

(ex articolo 72 TER comma 5 del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 27 C.C. del 27 aprile 1992)

- 5) In deroga alle disposizioni dei commi precedenti può essere senz'altro fatta concessione, nel limite di un contingente di numero 30 unità, di nicchie da adibire ad urne cinerarie richieste per:
- a) persona vivente residente in Cossato secondo le risultanze anagrafiche, che ha compiuto i 60 anni di età;
  - b) persona che, secondo le risultanze anagrafiche, ha risieduto in Cossato per almeno 10 anni anche non consecutivi;
  - c) persona che già residente in Cossato emigro', e dalla data dell'emigrazione, secondo le risultanze anagrafiche, e' continuativamente ospitata in istituti di ricovero, assistenza o beneficenza pubblici o privati.

La concessione e' esclusivamente destinata a raccogliere le ceneri risultanti dalla cremazione della salma della persona per cui la concessione e' richiesta. Oggetto di concessione d'uso e' qualsiasi nicchia liberamente scelta, in entrambi i cimiteri locali.

La durata della concessione e' stabilita in anni 30 decorrenti dalla data della concessione stessa cui si applica il canone in atto vigente; ma gli anni che saranno decorsi dalla data della concessione al momento della deposizione delle ceneri nella nicchia potranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 del canone vigente all'epoca della deposizione delle ceneri, per ogni anno da recuperare.

**DISCIPLINA TRANSITORIA CONCESSIONE 21 LOCULI - CIMITERO FRAZIONE CASTELLENGO - A VIVENTI.**

(ex articolo 72 QUATER del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 18 C.C. del 30 gennaio 1998)

Dei numero 30 nuovi loculi costruiti nel Cimitero della Frazione Castellengo, numero 21 (VENTUNO) loculi potranno essere concessi a persone viventi che abbiano compiuto il 60° anno di età, residenti nel Comune di Cossato o che abbiano avuto almeno 5 anni di residenza nel Comune.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento della tariffa fissata con la presente deliberazione, delle spese contrattuali ed alla stipula dell'atto di concessione.

Il loculo potrà essere scelto liberamente dal richiedente la concessione, tra i 30 loculi nuovi messi a disposizione.

La concessione avrà la durata di anni 40 (QUARANTA) decorrenti dalla data dell'atto.

Di interpellare, in ordine di anzianità, le persone richiedenti la concessione di un loculo, sino al raggiungimento del numero prefissato di 21 loculi, secondo la graduatoria redatta dall'Ufficio Segreteria a seguito della presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico datato 6 ottobre 1997, (raccolte in numero di 22 per una complessiva richiesta di 28 loculi); ad eventuale esaurimento della graduatoria, senza aver concesso i 21 loculi destinati a persone viventi, accogliere in ordine progressivo ulteriori richieste da parte di persone viventi aventi requisito di età (oltre 60 anni) e residenza come specificato nel 1° comma del presente articolo.

**DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 200 LOCULI - 12° AMPLIAMENTO COSTRUCENDO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI E PER TRASLAZIONI**

(ex articolo 72 QUINQUIES del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 12 C.C. del 23 febbraio 2000)

1) Dei **480** loculi costruendi, la concessione sarà limitata in via anticipata a 200 loculi, (fatta salva l'eventuale modifica da parte della Giunta Comunale di tale disponibilità), che potranno essere prenotati da persone viventi che abbiano compiuto il 60' anno di età, residenti o non residenti in Cossato. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

La concessione avrà la durata di anni 40 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo dei loculi.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione dei loculi, la salma potrà essere tumulata provvisoriamente in loculi ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - quarta fila oppure in tombe di famiglia; in tali casi la concessione avrà durata di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/40 della tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare.

2) La concessione anticipata dei loculi, fino al raggiungimento del numero di 200 messi a disposizione dal Comune, potrà essere fatta pure a coloro che:

A) avendo già salme tumulate in colombari all'interno dei Cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nei nuovi loculi, lasciando libero quello già utilizzato; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per il loculo lasciato libero non avrà diritto ad alcun rimborso, fatte salve le seguenti condizioni:

a) che il richiedente la concessione del nuovo loculo, sia il concessionario del loculo che verrà reso libero o suoi eredi;

b) che non sia decorso un triennio dal versamento del canone del colombaro in cui è tumulata la salma al versamento del canone per il colombaro nuovo ove intende traslarla.

Solo verificandosi le condizioni indicate alle lettere precedenti, il richiedente la concessione del nuovo loculo avrà diritto al rimborso di metà del canone a suo tempo versato; rimborso che verrà disposto dal Comune dopo la traslazione della salma nel nuovo loculo.

La traslazione dovrà essere effettuata su disposizione del Comune.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula. Anche in questo caso il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

- B) avendo già salme tumulate nei Cimiteri siti fuori dal Comune di Cossato, ne richiedano la traslazione nei costruendi loculi. In tal caso il richiedente stipulerà atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore.

La traslazione dovrà essere effettuata su invito del Comune e con spese a carico dei richiedenti.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

- 3) Per quanto concerne la concessione di loculi in via anticipata a non residenti o per traslazioni di salme provenienti da Cimiteri fuori Cossato, le stesse potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.
- 4) A far tempo dalla data di inizio delle prenotazioni di cui ai punti precedenti, in caso di richiesta di concessione di loculi all'atto del decesso, il richiedente potrà liberamente scegliere tra:

- a) tumulazione della salma nei loculi disponibili in entrambi i Cimiteri (Capoluogo e Castellengo), con il versamento immediato della tariffa in vigore e la stipula di concessione definitiva;
- b) tumulazione provvisoria in loculi ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - quarta fila oppure in tombe di famiglia, previa prenotazione di loculo nel costruendo blocco.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo dei loculi.

Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato, sia in quello seminterrato.

La durata della concessione sarà di anni 40 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

**DISCIPLINA TRANSITORIA PRENOTAZIONE 30 NICCHIE PER URNE CINERARIE - 12° AMPLIAMENTO COSTRUIENDO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - DA PARTE DI VIVENTI PER CREMAZIONI E TRASLAZIONE CENERI.**

(ex articolo 72 TER comma 6 del precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria - istituito con deliberazione n. 12 C.C. del 23 febbraio 2000)

6) In aggiunta al precedente comma 5, che dettava disposizioni per la concessione a persone viventi di **nicchie per urne cinerarie** nell'undicesimo ampliamento del Cimitero Capoluogo, si disciplina la concessione a persone viventi di n. 30 **nicchie per urne cinerarie** delle costruende n. **384**, nel dodicesimo ampliamento dello stesso Cimitero (fatta salva l'eventuale modifica da parte della Giunta Comunale di tale disponibilità), che potranno essere prenotate da persone viventi che abbiano compiuto il 60' anno di età, residenti o non residenti in Cossato. All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

La **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

La concessione avrà la durata di anni 30 a decorrere dal giorno successivo alla visita di collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

In caso di decesso dei richiedenti, dopo la prenotazione e prima della ultimazione delle **nicchie**, le ceneri potranno essere deposte provvisoriamente in **nicchie** ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - settima e ottava fila oppure in tombe di famiglia; in tali casi la concessione avrà durata di anni 30 dal giorno di deposizione nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

Gli eredi saranno tenuti a regolarizzare, nel caso sopraindicato, la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.

Gli anni che decorrono dalla data dell'atto di concessione al momento del decesso, potranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 della tariffa vigente all'epoca della richiesta, per ogni anno da recuperare.

La concessione anticipata delle **nicchie per urne cinerarie**, fino al raggiungimento del numero delle 30 unità, messe a disposizione dal Comune potrà essere fatta pure a coloro che:

A) avendo già ceneri deposte in **nicchie per urne cinerarie** all'interno dei cimiteri siti nel Comune (Capoluogo e Castellengo), ne richiedano lo spostamento nelle nuove **nicchie**, lasciando libera quella già utilizzata; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore e per **la nicchia** lasciata libera non avrà diritto ad alcun rimborso.

La traslazione dovrà essere effettuata su disposizione del Comune.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso la **nicchia** verrà scelta liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

- B) avendo già ceneri tumulate nei cimiteri siti fuori dal Comune di Cossato ne richiedano la traslazione nelle costruende **nicchie per urne cinerarie**. In tal caso il richiedente stipulerà atto di concessione, con il pagamento della tariffa in vigore.

La traslazione dovrà essere effettuata su invito del Comune e con spese a carico dei richiedenti.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione.

All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipula.

Anche in questo caso la **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente, sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato sia in quello seminterrato.

In caso di decesso del richiedente, gli eredi saranno tenuti a regolarizzare con il Comune la concessione, con la stipula dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali.

Per quanto concerne la concessione di **nicchie per urne cinerarie** in via anticipata a non residenti o per traslazioni di ceneri provenienti da Cimiteri fuori Cossato, le stesse potranno essere sospese a seguito di verifica della disponibilità, con motivato parere da parte della Giunta Comunale.

A far tempo dalla data di inizio delle prenotazioni di cui ai punti precedenti, in caso di richiesta di concessione di **nicchie per urne cinerarie** all'atto del decesso, il richiedente potrà liberamente scegliere tra:

- a) deposizione delle ceneri nelle **nicchie per urne cinerarie** disponibili in entrambi i cimiteri (Capoluogo e Castellengo), con il versamento immediato della tariffa in vigore e la stipula di concessione definitiva ;
- b) deposizione provvisoria in **nicchie per urne cinerarie** ancora disponibili, dell'undicesimo ampliamento - piano seminterrato - settima e ottava fila oppure in tombe di famiglia, previa prenotazione di **nicchia per urna cineraria** nel costruendo blocco.

All'atto della presentazione della domanda, i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore.

Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione, oltre al versamento delle spese contrattuali, che saranno conteggiate al momento della stipula, cioè successivamente al collaudo delle **nicchie per urne cinerarie**.

La **nicchia per urna cineraria** verrà scelta liberamente dal richiedente sul prospetto che sarà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sia nel piano rialzato, sia in quello seminterrato.

La durata della concessione sarà di anni 30 dal giorno di deposizione delle ceneri nella **nicchia per urna cineraria**, dopo la traslazione, su disposizione del Comune.

## **Allegati al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale:**

Allegato A) : Prospetto tipo lapidi per colombari,

Allegato 1) : Disciplina transitoria prenotazione 400 loculi - 11' ampliamento del Cimitero Capoluogo - da parte di viventi e per traslazioni,

Allegato 2) : Disciplina transitoria concessione 30 **nicchie per urne cinerarie** - 11' ampliamento del Cimitero Capoluogo - a viventi per cremazione,

Allegato 3) : Disciplina transitoria concessione 21 loculi - Cimitero Frazione Castellengo - a viventi,

Allegato 4) : Disciplina transitoria prenotazione 200 loculi - 12' ampliamento Costruendo nel Cimitero Capoluogo - da parte di viventi e per traslazioni,

Allegato 5) : Disciplina transitoria concessione 30 **nicchie per urne cinerarie** - 12' ampliamento costruendo nel Cimitero Capoluogo - da parte di viventi per cremazione e traslazione ceneri.